

**"ORDINANZA del Tribunale di Milano, sez. Civile Giudice Buffone": I cittadini devono prendere atto della partecipazione "obbligatoria" alla mediazione.**

**DOPO I NUMEROSI INTERVENTI DI BRUXELLES, ANCHE IL C.S.M PER MEZZO DEL PRESIDENTE VIETTI "INVITA A NON DISERTARE PIU' LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE OBBLIGATORIA E DEMANDATA (FORTEMENTE VOLUTA ANCHE DA VIOLANTE, EX MAGISTRATO DI TORINO MEMBRO DEI SAGGI CHIAMATI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA**

**Ordinanza del Tribunale del Giudice BUFFONE, Tribunale di Milano dopo la sentenza del Tribunale di Firenze!** TRIBUNALE di Milano SEZIONE CIVILE II GIUDICE, a scioglimento della riserva che precede, visti i documenti e letti gli atti, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti;  
ritenuto opportuno disporre l'esperimento del procedimento di mediazione in vista di una possibile conciliazione, alla luce degli elementi in fatto e diritto emersi nel corso del procedimento, viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

PER QUESTI MOTIVI

Letto ed applicato l'art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, DISPONE l'esperimento della mediazione e assegna termine alle parti di quindici giorni per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri dell'art. 4 I comma del d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo ***avente sede in luogo diverso da quello indicato nell'art. 4 citato***

;

FISSA nuova udienza in data per verificare l'esito della procedura di mediazione.

PRECISA che per "mediazione disposta dal Giudice" si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti - anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all'ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l'esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità;

PRECISA che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato iscritto all'Albo. Si MANDA alla cancelleria per le comunicazioni.

Scritto da Administrator

Giovedì 08 Maggio 2014 06:19 - Ultimo aggiornamento Domenica 15 Giugno 2014 04:23

---

**PS: I GIUDICI OLTRE AL GRAN LAVORO CHE HANNO GIA' DA FARE, STANNO CERCANDO DI FAR CAPIRE CHE LA MEDIAZIONE NON È UN GIOCO, MA UNA REALTA' OBBLIGATORIA!!! SARANNO NUOVAMENTE E CERTAMENTE SOLO LORO A FAR RISPETTARE ALLA DATA OPPORTUNA LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA 2013/11/U.E, NELL'ATTESA CHE QUALCHE POLITICO O SCHIERAMENTO POLITICO, INIZI AD INTRAPRENDERE INIZIATIVE VOLTE A FAR CONOSCERE QUESTO ISTITUTO E LO RIFORMI COME SI DEVE DIMOSTRANDOLO CON I FATTI**  
**, CHE ALMENO I GIUDICI QUESTA VOLTA, INVECE DI CHIUDERSI IN SE', SONO CON I CITTADINI E LO DIMOSTRANO ORMAI CON LE VARIE SENTENZE E ORDINANZE QUASI GIORNALIERE. QUINDI, UN DOVUTO GRAZIE AI GIUDICI CHE LO MERTITANO VERAMENTE, INCENTIVANDO LA MEDIAZIONE.**

**COMUNQUE, COME DETTO DA FRIEDMAN (SOCIOLOGO E AVVOCATO), PRECURSORE DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE IN AMERICA, (DURANTE IL SEMINARIO SVOLTO A MILANO NEL MESE DI MAGGIO), ANCHE IN AMERICA QUANDO 40 ANNI FA E' ENTRATA IN VIGORE LA MEDIAZIONE CI SONO VOLUTI CIRCA 5 ANNI PRIMA CHE PRENDESSE PIENO RITMO; PERCHE'? SEMPLICE, PERCHE' I CITTADINI HANNO COMPRESO CHE SE IN TRIBUNALE DIPENDI DA UN AVVOCATO, NELLA MEDIAZIONE IL PROTAGONISTA E CHI DECIDE SEI TU! ED OGGI IN AMERICA DOPO TUTTI QUESTI ANNI, SONO GLI AVVOCATI AD ANDARE DAI MEDIATORI E NON PIU' IN TRIBUNALE, ORMAI E' DIVENUTO UN FATTO NORMALISSIMO E ANCHE CONVENIENTE PER GLI AVVOCATI CONSULENTI! E' CAMBIATA LA CULTURA, SPERIAMO CHE IN ITALIA QUESTO CONCETTO SI COMPRENDA PRIMA DA PARTE DEI CITTADINI, SENZA ATTENDERE INTERVENTI DALLO STATO, PERCHE' FINCHÈ RIMARRA' UNA PARTITOCRAZIA E NON UNA DEMOCRAZIA, MOLTO DIFFICILMENTE ACCADRA', SPERANDO DI ESSERE SMENTITI OVVIAMENTE, VISTO CHE E' PER IL BENE DEL POPOLO IN PRIMIS!**

PER QUESTO È GIUSTO CHE NOI MEDIATORI DIAMO UNA MANO A QUESTI UOMINI GIA' OBERATI DI LAVORO (I GIUDICI), SCRIVENDO SUI VERBALI DI MEDIAZIONE , IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (Come da questa Ordinanza e La sentenza del Tribunale di Firenze, Il sez. Civile del Marzo 2014, vedere sotto) IL NOME COGNOME ecc DELLA PARTE CHE NON HA ADERITO e, Nome, Cognome , Numero di iscrizione all'albo di.... PER GLI AVVOCATI, Che Rappresentano queste Parti, in modo che i Giudici abbiano tutto in Mano per procedere con le sanzioni come da Decreto Lgs. 28/10.

DOVE FATTIBILE EFFETUATE LA PROPOSTA in BASE ALL'art. 11, informando le parti delle conseguenze dell'art.13 Medesimo Decreto (D.Lgs. 28/10 s.m.i.), Questo proprio per Aiutare La Magistratura ad emettere sentenza e a Liberarli dal lavoro invece di oberarli ancora di più.

